



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA
Via Brigade Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

Circolare n. xxx

Al personale scolastico del CPIA 1 Pisa
Agli studenti e ai Genitori/Tutori dei minori
Al Commissario ad ACTA
Alla DSGA
Al sito web – Circolari – Albo – R.E.
Amministrazione Trasparente
ATTI

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

Si ricorda a tutto il personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

- *Comma 1) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;*
- *Comma 2) È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;*
- *Comma 3) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che è vietato:

- Fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
- Utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative – pecuniarie, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I Referenti di sede / PES e il personale ATA sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Il rispetto della normativa non è solo un obbligo di legge, ma tutela la salute di studenti e lavoratori.

La pubblicazione della presente sul sito web, sulla bacheca del RE, all'Albo Pretorio / Amm.ne trasparente di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti.

Pontedera, 16 gennaio 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Gori

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa